



Città di Bellinzona

# **Mandato di prestazione tra la Città di Bellinzona e l'Ente autonomo Bellinzona Sport**

**Esercizio: 2026**



## Indice

Art. 1	Oggetto e scopo del mandato	3
Art. 2	Compiti generali	3
Art. 3	Compiti particolari	4
Art. 4	Gestione delle infrastrutture sportive	4
Art. 5	Manutenzione straordinaria delle infrastrutture sportive	4
Art. 6	Acquisti	4
Art. 7	Personale	5
Art. 8	Durata del mandato	5
Art. 9	Rinnovo del mandato	5
Art. 10	Disdetta del mandato	5
Art. 11	Mezzi finanziari	5
Art. 12	Copertura del disavanzo o ripartizione dell'utile	5
Art. 13	Vigilanza	5
Art. 14	Obblighi di Bellinzona Sport	6
Art. 15	Responsabilità	6
Art. 16	Entrata in vigore	6

Le parti contraenti

Il **Comune di Bellinzona** rappresentato dal suo Municipio e per esso dal Sindaco e dal Segretario comunale

e

L'**Ente autonomo Bellinzona Sport** (in seguito Bellinzona Sport) rappresentato dal suo Consiglio direttivo e per esso dal Presidente e dal Direttore

sottoscrivono il seguente

## **MANDATO DI PRESTAZIONE**

### **Art. 1      Oggetto e scopo del mandato**

<sup>1</sup>Il mandato ha lo scopo di regolare i rapporti tra il Comune e Bellinzona Sport nell'ambito della gestione e della manutenzione delle infrastrutture sportive, della promozione della politica dello sport e della gestione dei rapporti con le società sportive.

<sup>2</sup>Il mandato definisce le prestazioni che Bellinzona Sport eroga e il contributo globale fornito dal Comune a copertura dei costi prodotti dall'attività svolta.

### **Art. 2      Compiti generali**

<sup>1</sup>Bellinzona Sport, nel rispetto del proprio Statuto, promuove la politica dello sport della Città di Bellinzona, gestisce le infrastrutture comunali, si impegna a garantire e sostenere l'offerta dei servizi pubblici connessi allo sport, alle società sportive e agli utenti, favorisce la collaborazione tra le società sportive, cura i rapporti con le società sportive, collabora nell'organizzazione e promuove eventi e manifestazioni sportive e promuove la collaborazione regionale nell'ambito dello sport.

<sup>2</sup>Bellinzona Sport veglia affinché la politica dello sport della Città includa l'etica nello sport, guidata dai seguenti principi: parità di trattamento delle persone, armonizzazione fra attività sportiva e vita sociale; promozione della responsabilità individuale e collettiva tramite il coinvolgimento degli sportivi nelle decisioni che li riguardano; incoraggiamento rispettoso dell'integrità fisica e morale delle sportive e degli sportivi; educazione alla lealtà e al rispetto dell'ambiente; sensibilizzazione e intervento adeguato contro la violenza, lo sfruttamento e le molestie sessuali; rifiuto di doping e stupefacenti.

<sup>3</sup>A tale scopo, Bellinzona Sport ha il compito di organizzare e offrire regolarmente, rispettivamente favorire l'organizzazione, di corsi di sensibilizzazione e formazione all'attenzione dei responsabili dello sport, come pure ai membri delle associazioni sportive della Città.

### **Art. 3           Compiti particolari**

Nell'ambito della trasmissione dei conti consuntivi al Municipio – per il tramite del Settore Finanze e sviluppo economico – Bellinzona Sport fornisce, oltre ai dettagli e all'evoluzione dei diversi centri di costo, degli indicatori sull'offerta e la rispondenza dell'utenza.

### **Art. 4           Gestione delle infrastrutture sportive**

<sup>1</sup>In particolare, Bellinzona Sport gestisce e si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria delle seguenti infrastrutture sportive di proprietà del Comune di Bellinzona:

- Bagno pubblico;
- Pista di pattinaggio coperta;
- Piscina coperta;
- Pista di pattinaggio esterna;
- Centro tennistico nel quartiere di Bellinzona;
- Stadio comunale (compresi i campi esterni e le infrastrutture annesse, la pista e le pedane di atletica);
- Campi di calcio nei quartieri Bellinzona (Semine, Gerretta, Parco urbano), Camorino, Giubiasco, Gorduno, Gudo e Sementina.

<sup>2</sup>Le infrastrutture restano di proprietà del Comune e vengono concesse in comodato a Bellinzona Sport.

<sup>3</sup>La gestione delle infrastrutture comprende la facoltà di decidere in merito alla destinazione degli spazi, alle modalità del loro utilizzo e alla forma contrattuale più adeguata. Bellinzona Sport può segnatamente sottoscrivere convenzioni, contratti di comodato d'uso e di locazione, con particolare riferimento alla scelta dei servizi o degli spazi da attribuire a terzi. Rimangono riservati gli interessi del Comune di Bellinzona.

<sup>4</sup>Per manutenzione ordinaria delle infrastrutture si intende la manutenzione di piccolo cabotaggio legata alla gestione quotidiana delle infrastrutture sportive.

<sup>5</sup>Bellinzona Sport si occupa della pianificazione dell'utilizzazione delle palestre comunali al di fuori degli orari scolastici.

### **Art. 5           Manutenzione straordinaria delle infrastrutture sportive**

<sup>1</sup>Per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture sportive comunali Bellinzona Sport fa capo ai crediti stanziati dal Municipio e dal Consiglio comunale.

<sup>2</sup>Bellinzona Sport collabora con il Comune nel definire le necessità e priorità di intervento e nell'allestimento dei Messaggi municipali con le richieste di credito da sottoporre al Consiglio comunale.

<sup>3</sup>Bellinzona Sport può avvalersi del supporto del Settore opere pubbliche, il quale continuerà a seguire il risanamento del Bagno pubblico.

### **Art. 6           Acquisti**

<sup>1</sup>Bellinzona Sport è libero di effettuare acquisti (automezzi, macchinari, ecc.) fino ad un importo massimo di CHF 150'000.00 annui.

<sup>2</sup>La decisione spetta al Consiglio direttivo, fanno stato le disposizioni della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb).

<sup>3</sup>In caso di necessità Bellinzona Sport può far capo alla liquidità del Comune, in un rapporto di debito – credito tra i due enti.

<sup>4</sup>Le modalità di un singolo acquisto superiore a CHF 100'000.00 devono essere concordate con il Municipio.

#### **Art. 7          Personale**

Bellinzona Sport deve disporre del numero adeguato di dipendenti e con i requisiti professionali adatti in funzione dei compiti svolti.

#### **Art. 8          Durata del mandato**

<sup>1</sup>Il mandato viene rinnovato con durata annuale ed entra in vigore il 1. gennaio 2026.

<sup>2</sup>Il mandato deve essere approvato dal Consiglio comunale su proposta del Municipio.

#### **Art. 9          Rinnovo del mandato**

<sup>1</sup>Al termine dell'anno il mandato viene rinnovato per un nuovo periodo da 1 a 4 anni e sottoposto per approvazione al Consiglio comunale.

<sup>2</sup>Le parti contraenti si impegnano a concludere le procedure di rinnovo del mandato tre mesi prima della sua scadenza.

#### **Art. 10        Disdetta del mandato**

<sup>1</sup>Il mandato può essere disdetto dal Consiglio comunale con un preavviso di 6 mesi.

<sup>2</sup>In caso di gravi inadempienze di Bellinzona Sport il mandato può essere disdetto in qualsiasi momento da parte del Consiglio comunale.

<sup>3</sup>In caso di revoca del mandato il Comune subentra nelle attività di Bellinzona Sport e nei suoi obblighi contrattuali.

#### **Art. 11        Mezzi finanziari**

<sup>1</sup>Per adempiere ai compiti stabiliti dal presente mandato Bellinzona Sport dispone:

- Del contributo globale stanziato dal Comune secondo il fabbisogno stimato da Bellinzona Sport;
- Dei mezzi che Bellinzona Sport è in grado di ricavare dalla sua attività.

<sup>2</sup>Il contributo globale messo a disposizione dal Comune di Bellinzona per l'anno 2026 è di CHF 4'833'141.00.

<sup>3</sup>Il contributo globale annuale viene versato a Bellinzona Sport qualora ne abbia esigenza.

<sup>4</sup>Il contributo globale è negoziato con il Municipio in base al fabbisogno finanziario stimato da Bellinzona Sport, che deve essere presentato entro il 31 agosto dell'anno di scadenza del mandato.

#### **Art. 12        Copertura del disavanzo o ripartizione dell'utile**

<sup>1</sup>Il contributo globale garantito dal Municipio viene adeguato a consuntivo in caso di:

- eventi eccezionali non previsti;
- assegnazione di nuovi compiti non previsti;
- modifiche legislative non previste;
- livello di attività eccezionalmente basso.

<sup>2</sup>Bellinzona Sport assume i disavanzi d'esercizio residui.

<sup>3</sup>Eventuali eccedenze d'esercizio dovranno essere utilizzate per costituire un fondo di riserva volto alla copertura dei rischi, all'ottenimento di un equilibrio finanziario a medio termine e, per quanto possibile, al miglioramento dei compiti generali di cui all'Art. 2 dello statuto.

#### **Art. 13        Vigilanza**

<sup>1</sup>Il Settore Controllo interno e gestione qualità della Città di Bellinzona è preposto alla vigilanza del mandato di prestazione.

<sup>2</sup>Nell'ambito della trasmissione dei dati di Consuntivo, Bellinzona Sport deve trasmettere al Municipio il rapporto di revisione ed il rapporto d'esercizio accompagnato dalla documentazione finanziaria necessaria, in particolare – oltre ai dettagli e all'evoluzione dei diversi centri di costo – degli indicatori sull'offerta e sulla rispondenza dell'utenza.

**Art. 14      Obblighi di Bellinzona Sport**

<sup>1</sup>Bellinzona Sport sviluppa e mantiene un servizio di qualità orientato alla gestione delle risorse umane, delle risorse logistiche e delle risorse finanziarie, in linea con gli orientamenti e le aspettative del Municipio.

<sup>2</sup>Bellinzona Sport si impegna a garantire ai propri utenti, cittadini e società sportive l'informazione e la necessaria trasparenza nelle prestazioni fornite.

<sup>3</sup>Il conto d'esercizio annuale e il rapporto d'esercizio devono essere forniti al Municipio entro sei mesi dalla chiusura dell'anno contabile.

**Art. 15      Gestione Archivio**

La gestione e la conservazione dell'archivio di deposito e di quello storico dell'Ente autonomo sono di competenza del record manager del Comune di Bellinzona. La responsabilità della gestione dei documenti correnti spetta invece all'Ente autonomo, tramite il collaboratore incaricato della pratica. Si applicano i principi stabiliti dall'Ordinanza sull'archivio della Città di Bellinzona, dalla Direttiva per la gestione della documentazione in seno all'Amministrazione della Città di Bellinzona e dalle relative istruzioni.

**Art. 16      Responsabilità**

Bellinzona Sport è responsabile delle attività e delle prestazioni definite nel presente mandato.

**Art. 17      Entrata in vigore**

L'entrata in vigore del presente mandato di prestazione è subordinata all'approvazione del Consiglio comunale.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco	Il Segretario
Mario Branda	Philippe Bernasconi

PER L'ENTE AUTONOMO BELLINZONA SPORT

Il Presidente	Il Direttore
Fabio Käppeli	Andrea Laffranchini

**Adottato con risoluzione municipale no. 4613 del 29.10.2025**  
**Approvato dal Consiglio comunale in data**  
**Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione Enti locali, il**